

« Art. 16. Le tasse stabilite dalla presente legge sono garantite dal credito iscritto, e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possono spettare ad altri sul credito medesimo.

« Art. 17. Vi è prescrizione pel supplemento di tassa dopo il termine di due anni dal pagamento della tassa principale.

« Le tasse per le iscrizioni e annotamenti ipotecari che non sieno supplementi di tassa, e per le trascrizioni, si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu fatta la iscrizione, l'annotamento o la trascrizione. »

Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

**MINERVINI.** Io vorrei chiedere la soppressione di questo articolo, poichè, avendo respinto la proposta che io aveva fatta, quest'articolo diviene illusorio.

Infatti, che cosa è la prescrizione se non la conseguenza della mancanza dell'uffiziale governativo, che lascia perdere alla finanza perchè non ha esatta la tassa che doveva esigere?

L'articolo che avete adottato fa pagare nell'atto della richiesta. Ora, se voi ammettete la prescrizione a favore di colui che non ha pagato, le finanze perderanno queste somme perchè il conservatore non ha fatto il suo dovere, e voi l'esimerete dal ristorarne la finanza!

Dunque voi dovete sopprimere quest'articolo, perchè, se voi ammettete che si possa prescrivere il diritto ipotecario, la tassa sulle ipoteche diverrà una cosa illusoria, perchè l'agente che deve esigerla, la esigerà non in proporzione, o non la esigerà, e, trascorso il termine della prescrizione che voi ammettete per liberare il debitore, avrete esonerato dalla sua responsabilità il suo conservatore.

Quindi, siccome avete approvato il principio che io combattevo, per essere logici dovete respingere l'articolo che si trova ora in discussione. Il dovere di pagare i diritti è un obbligo del richiedente verso la finanza; quando voi ammettete per legge che possa adempirsi alla formalità ipotecaria senza pagarsi i diritti, e che dopo un lasso di tempo se ne prescrivere l'azione, avrete stabilito un metodo di frodare la finanza dello Stato senza rivalsa contro il conservatore, il quale, se facesse il suo dovere, la prescrizione sarebbe impossibile. Pensateci due volte prima, o signori, prima di votare codesta proposta.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha facoltà di parlare.

**RESTELLI, relatore.** L'osservazione fatta dall'onorevole Minervini avrebbe qualche fondamento se non fosse proclamato nella legge il principio generale, che si paga all'atto dell'iscrizione. Ciò essendo, per la gran massa dei casi, che possono occorrere, è esclusa ogni possibilità di perdita di tasse. Ma quando avvenga che per essersi incorso in errore nella tassazione, che cioè o non venga esatta la tassa dovuta, oppure che non sia stata liquidata rettamente e sia quindi dovuto un supplemento, era giusto, in coerenza ai principii generali universalmente ricevuti, lo stabilire il termine entro il quale il privato potesse essere tranquillo, e non attendersi dopo vari anni che le finanze avessero da esercitare un'azione fiscale contro di lui. Questo è l'identico principio che fu stabilito nelle leggi di registro e di bollo, e qui non facciamo che ripetere, anche per questa legge, un'identica disposizione. Spero che l'onorevole Minervini ritirerà la sua proposta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

**MINERVINI.** Io volentieri ritirerò la proposta sospensiva, ma almeno mi si concederà di riprendere l'emendamento poco fa proposto dall'onorevole Di Marco.

Se la prescrizione è un mezzo per liberare i debitori dalla tassa, la perdita per la finanza è per questa legge dichiarata. Sicchè in quest'articolo deve dirsi: « salva la responsabilità del conservatore, » perchè, ove ciò non si dicesse, la prescrizione indurrebbe una perdita all'erario, senza rivalsa contro quello che l'avrebbe per colpa, per negligenza o per dolo operata.

Se quest'abbandono non si può supporre quando il conservatore faccia il suo debito, voi non potete, nel caso della prescrizione, lasciare la perdita a peso dell'erario dello Stato.

Consento che i cittadini i quali devono pagare la tassa debbano dopo un certo periodo rimanere liberi dalle vessazioni; ma se questa perdita delle finanze avverrà per colpa del conservatore, la prescrizione che è di garanzia al pubblico deve cadere a suo carico.

Io riprenderei quindi l'emendamento dell'onorevole Di Marco, onde si dicesse: « salva la responsabilità del conservatore verso la finanza, » ecc.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il relatore della Commissione.

**RESTELLI, relatore.** È necessario che io dia un altro schiarimento intorno a questo nuovo emendamento dell'onorevole Minervini.

Gli faccio riflettere che, se in occasione di quest'articolo si mettesse un'espressa riserva per la responsabilità del conservatore, mentre l'abbiamo esclusa in altri casi che possono egualmente aggravare la responsabilità del conservatore medesimo, verremmo alla conseguenza di dar luogo a credere che ammettiamo in questo caso la responsabilità del conservatore, e la escludiamo in altri che pur sono identici a questo.

Aggiungo che nelle leggi del registro e del bollo non si è fatta questa riserva, e che quando la facessimo qui, mentre là non esiste, si potrebbe del pari argomentare che non si abbia voluto mantenere la responsabilità per gli impiegati, i quali pregiudicassero la finanza non eseguendo rettamente le dette leggi di registro e bollo.

Ripeto quindi la preghiera all'onorevole Minervini di ritirare la sua proposta.

**MINERVINI.** L'osservazione dell'onorevole relatore trovo avere molto peso, ma in questo senso, che l'emendamento che io propongo non s'inscriva in quest'articolo, perchè potrebbe interpretarsi giustamente che escludesse quei casi che io volevo contemplati, ma s'inscriva in fine formulato in un articolo d'aggiunta. (*Rumori d'impazienza*)

**PRESIDENTE.** Ella può riserbarsi di presentare alla fine della legge un articolo che intanto può formulare.

**MINERVINI.** Benissimo; ritiro il mio emendamento e mi riservo di presentare un articolo aggiunto in fine. Il mio intendimento è solo che la legge sia chiara, sia efficace, sia utile, epperò mi uniformo alla proposta dell'onorevole vicepresidente della Camera.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'articolo 17.

(È approvato.)

« Art. 18. Per l'esazione delle tasse stabilite dalla presente legge e pel modo di decidere le controversie che insorgono sulle medesime saranno applicate le disposizioni della legge sulle tasse di registro. »

(È approvato.)

« Art. 19. I conservatori delle ipoteche presteranno due distinte malleverie, una nell'interesse del pubblico e l'altra per quello dell'erario nazionale.

« La malleveria nell'interesse del pubblico dovrà prestarsi per gli uffici di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e